

STUDIO LEGALE
Stefano Porcu e Mauro Barberio
Avvocati

Via Garibaldi n. 105 – 09125 Cagliari
Tel. 0706848396 Fax 070673241
segreteria@porcubarberio.it
porcubarberio@legalmail.it
studiolegaleporcubarberio@legalmail.it

Avv. Fabiola Mostallino
Avv. Andrea Ledda
Avv. Matteo Atzeni
Avv. Andrea Cossu
Avv. Matteo Pische

Cagliari, li 30 settembre 2020

Spett.le
Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale
Servizio Sviluppo dei Territori e delle
Comunità Locali

PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it
MAIL: agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it

Spett.le
Direzione Generale - Autorità di Gestione

PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it
MAIL: agricoltura@regione.sardegna.it
E, p.c.

Gent.ma Assessore
dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale

MAIL: agr.assessore@regione.sardegna.it

GAL Marghine – P.S.R. 2014/2020 – Misura 19

I) Intervento 19.2.16.2.1.1.2: Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici

Bando GAL codice univoco 18361 approvato con Determina del Direttore n. 01_112 del 25.09.2018

II) Intervento 19.2.4.1.1.1.3: Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale

Bando GAL codice univoco 29682 approvato con Determina del Direttore n. 01_113 del 13.05.2019

Rif. nota Direttore Generale A.d.G. 21.09.2020 prot. 18174/VII.2.8

Come precisato dal Direttore Generale dell'A.d.G. nella nota 21.09.2020 (“*Si invita il Servizio competente a completare le attività in itinere circa la verifica della capacità amministrativa del GAL Marghine*”), con la presente si rivolge cortese sollecito al Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Locali affinché, con ogni consentita urgenza, chiuda definitivamente il procedimento avviato con sua nota 16.07.2020 prot. n. 14237, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che, ovviamente, tenga conto delle deduzioni procedurali presentate dal GAL Marghine (direttamente e attraverso il sottoscritto Avvocato).

Nel merito di quanto affermato nella citata nota 21.09.2020, si osserva quanto in appresso.

I) Preliminarmente, pare doveroso evidenziare come siano stati del tutto travisati contenuto e finalità delle precedenti nostre del 3.08.2020 e 15.09.2020, nelle quali mai è stato fatto riferimento ad alcun “*voluto atto persecutorio*” o sono state utilizzate espressioni denigratorie verso l’operato dell’A.d.G. o del Servizio, bensì è stato manifestato il più ampio spirito collaborativo, evidentemente non compreso viste le frasi gratuitamente offensive e calunniose (“... *far sparire degli atti amministrativi per dimostrare la propria buona fede e di far approvare atti a soggetti non titolati a farlo*”), delle quali l’A.d.G. risponderà, ovviamente, nelle competenti sedi civili e penali.

II) Sulla natura dei GAL quali “organismi intermedi”.

La nota 21.09.2020 riporta alla lettera (ma senza indicarne la fonte) stralci di un articolo reperito su internet (<https://www.ildirittoamministrativo.it/natura-giuridica-clld/stu435>).

Tale acritico recepimento ha indotto in grave errore l’A.d.G. in merito alla scontata qualificazione dei GAL quali “organismi intermedi” (sempre e comunque), avendo omesso di considerare la specifica disciplina dei GAL dettata dall’art. 34 del Regolamento UE 17.12.2013 n. 1303, che proprio con riferimento alla loro **eventuale** natura di organismi intermedi, così recita all’ultimo capoverso:

“I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo”.

La normativa europea precisa che i GAL **possono essere designati** (quindi con provvedimento formale e costitutivo) quali organismi intermedi solo ed esclusivamente qualora svolgano compiti ulteriori a quelli indicati nelle lettere dalla a) alla g) del medesimo articolo 34 e che rientrino tra le competenze dell’A.d.G., dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore.

Il GAL Marghine (così come tutti gli altri GAL della Sardegna) svolge esclusivamente i compiti fissati alle lettere dalla a) alla g) dell’art. 34, non assolve alcuna incombenza di spettanza dell’A.d.G. o di altri organi o autorità e pertanto non è mai stato designato (con atto formale) quale organismo intermedio.

Non è, ovviamente, in contestazione che, allorché i GAL gestiscano procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari, debbano rispettare la specifica disciplina normativa che astringe le P.A. nell'espletamento di tali procedure, ma resta ferma la loro piena e insindacabile autonomia organizzativa interna, che non riveste alcun rilievo pubblicistico e sulla quale nessuna ingerenza o controllo esercitano l'A.d.G. o il Servizio.

II) Con ogni logica conseguenza in ordine alla competenza del Direttore del GAL ad assumere le decisioni in materia di approvazione dei bandi e delle relative graduatorie.

E' stato ripetutamente sostenuto nella corrispondenza intercorsa con l'A.d.G. e il Servizio, come tale competenza sia stata trasferita al Direttore del GAL Marghine (vale a dire all'organo di gestione), "sottraendola" al Consiglio di Amministrazione (organo di carattere "politico").

Si rammenta, al proposito, come l'assunzione del Direttore sia avvenuta mediante specifico concorso pubblico, articolato in un bando e nella selezione concorsuale dei partecipanti (tutti i relativi atti sono reperibili al link <https://www.galmarghine.it/selezione-personale-struttura-tecnica/>).

Il GAL Marghine ha meritoriamente fatto proprio il modello che sin dal 1997 (per effetto dell'art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127) si è imposto nelle P.A., con il netto e irreversibile riparto di competenze tra organi gestori (dirigenti) e di indirizzo politico, ai quali ultimi è precluso qualunque atto di gestione tra i quali rientrano, pacificamente, quelli inerenti le procedure ad evidenza pubblica (bandi e graduatorie compresi).

E' stato per così dire "duplicato" il modello degli enti locali territoriali, in cui tutti gli atti di gestione sono riservati ai dirigenti, mentre la Giunta (equiparabile al Consiglio di Amministrazione del GAL) e il Consiglio (equiparabile all'Assemblea dei soci) sono gli organi politici che adottano gli atti di indirizzo e controllo (nei GAL il binomio C.d.A. / Assemblea propone / approva gli atti di carattere generale).

Si ribadisce, quindi, come i poteri di controllo dell'Autorità di Gestione e del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Locali siano incentrati sulla verifica di correttezza dei bandi e delle relative graduatorie, ma non certo con riferimento all'organo competente ad approvarli (questione rimessa all'autonomia organizzativa dei GAL), bensì al rispetto dei principi e delle norme che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica: nel caso specifico, la correttezza delle procedure seguite dal GAL Marghine è stata più volte attestata dal Servizio con gli atti definitivi di validazione e di autorizzazione alla pubblicazione dei bandi, cui hanno fatto seguito le procedure selettive dei partecipanti/beneficiari e le relative graduatorie.

preventivamente inviate al Servizio che mai ha contestato o eccepito alcunché.

III) Infine, in ordine alla verifica della capacità amministrativa del GAL Marghine (cui fa riferimento la nota 21.09.2020), si rammenta come sia stata anch'essa oggetto di positiva e definitiva valutazione del Servizio, avendo accertato come tutte le indispensabili figure professionali (Direttore, animatore e RAF) non solo siano stati assunti ma, soprattutto, all'esito di specifiche procedure concorsuali pubbliche (tutti i relativi atti sono reperibili al suindicato link <https://www.galmarghine.it/selezione-personale-struttura-tecnica/>).

* * * * *

Così riassunto il quadro generale e specifico, e richiamata la definitività degli atti di controllo preventivo già assunti dal Servizio (ormai consolidatisi), si insiste per l'urgente adozione (sollecitata anche dall'Autorità di Gestione con la nota 21.09.2020) dell'atto conclusivo del procedimento avviato con la nota 16.07.2020 che preveda:

- l'archiviazione;
- ovvero, l'annullamento in autotutela dei precedenti atti adottati dal Servizio (nei modi e forme dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990);

ribadendosi come il dilatarsi dei tempi del procedimento si riveli ingiustificato alla luce del tempo decorso e dei chiarimenti forniti dal GAL, nonché fonte di grave pregiudizio per l'erogazione dei finanziamenti e l'avvio dei progetti.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Presidente del GAL Marghine

Dott. Sergio Sulas

Avv. Stefano Porcu